



**ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO 'AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ZERO'. DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS"**

*Relazione:*

*La proposta di legge, assolutamente innovativa e fortemente voluta dal Presidente dott. Luca Zaia, è destinata a segnare un nuovo corso per la sanità della nostra Regione e a realizzare fin da subito uno dei punti cruciali e più ambiziosi del mio programma elettorale.*

*Mai come negli ultimi anni si è imposta la necessità di un ripensamento complessivo del sistema di management della sanità regionale dinnanzi alla crescente esigenza della piena sostenibilità del nostro Sistema socio-sanitario a fronte del contestuale aumento della domanda assistenziale, anche in conseguenza dell'incremento delle patologie croniche, dell'invecchiamento della popolazione e dell'innovazione tecnologica, per garantire - attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse impiegate - il mantenimento dell'alto livello qualitativo raggiunto dai servizi socio-sanitari erogati agli assistiti nel Veneto.*

*L'equilibrio economico e finanziario della gestione socio-sanitaria regionale è stato uno degli obiettivi che mi sono impegnato a raggiungere e a consolidare nel corso della passata legislatura, ma l'attuale situazione di riduzione delle risorse da parte del Governo centrale impone oggi di compiere un ulteriore passo, ancora più coraggioso, lungo la strada intrapresa con successo negli scorsi cinque anni.*

*È ormai indispensabile portare a compimento la transizione che abbiamo iniziato verso un sistema assolutamente moderno, competitivo e al passo con le più avanzate realtà europee, attraverso una nuova organizzazione dell'intero Sistema sanitario che risponda sia a principi di efficientamento mediante la riduzione di ogni duplicazione di costo, che di governance, attraverso il contestuale rafforzamento delle attività di coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle Aziende ULSS.*

*L'obiettivo non è spendere meno riducendo i servizi, bensì spendere meglio, incrementandoli: vogliamo continuare ad assicurare agli assistiti nel Veneto una sanità di eccellenza, altamente qualificata e specializzata, che non costi ai contribuenti un euro in più del necessario.*

*La decisione di creare un nuovo ente denominato "Azienda Zero", per il governo della Sanità della nostra Regione, risponde esattamente a queste finalità: unificare e centralizzare in capo ad un solo soggetto le funzioni di programmazione, di attuazione sanitaria e socio-sanitaria, nonché di coordinamento e governance del SSR, riconducendo a esso le attività di gestione tecnico-amministrativa su scala regionale.*

*Questa nuova distribuzione di funzioni, oltre a rappresentare un'evidente garanzia di coordinamento e di efficienza, consente una indubbia razionalizzazione delle risorse assegnate, determinando altresì un significativo risparmio nelle spese collegate all'amministrazione del SSR.*

*Il coordinamento degli acquisti sanitari permetterà un forte contenimento dei tempi e dei costi collegati all'espletamento delle procedure di gara pubbliche per l'approvvigionamento di beni e servizi nelle Aziende ULSS, ma parallelamente garantirà una maggiore efficacia e appropriatezza dei prodotti acquistati, frutto della comparazione tra le caratteristiche tecniche e i costi dei diversi beni impiegati per utilizzi analoghi in ambito sanitario.*

*Parimenti l'omogeneizzazione delle procedure tra le Aziende del SSR, i cui standard saranno definiti e monitorati dall'Azienda Zero, consentirà il raggiungimento di livelli di qualità, di risultato, di servizio e di efficienza, secondo le migliori pratiche ed eccellenze già presenti in Veneto e che necessitano di diventare standard diffusi su tutto il territorio.*

*Inoltre, la gestione della Sanità che si intende realizzare con la proposta di legge regionale consentirà una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e permetterà un controllo più agevole sull'efficienza e sull'efficacia delle decisioni adottate: si tratta di esigenze che è imprescindibile considerare, nel tentativo di porre un freno a fenomeni che, oltre ad impoverire le istituzioni, le squalificano agli occhi dei cittadini.*

*La strada che si intende percorrere, tuttavia, non si limita al rafforzamento della programmazione regionale, pur importante, ma si spinge oltre: alla creazione dell'Azienda Zero si accompagna infatti una considerevole riduzione del numero delle Aziende ULSS, che passeranno dalle attuali 21 a 7, ciascuna delle quali riferita ad un singolo territorio delle attuali province.*

*Tali trasformazioni determineranno, fermo il livello dei servizi sul territorio che non verrà minimamente intaccato, una riduzione della spesa che in prima battuta sarà riferibile principalmente ai compensi per le direzioni strategiche e per gli organi aziendali, e progressivamente sarà collegata all'aggregazione di sedi e unità operative tecnico-amministrative.*

*In conclusione, la proposta di legge mira a realizzare, attraverso una politica di governance della Sanità assolutamente innovativa, una razionalizzazione e una evoluzione dell'intero Sistema sanitario regionale, creando la Azienda Zero a cui saranno affidate funzioni di programmazione e controllo nonché compiti di natura gestionale che trovano una maggiore razionalità su scala regionale, riservando l'erogazione sul territorio di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e assistenziali, socio-sanitarie e di integrazione ospedale-territorio, alle Aziende del SSR.*

*Di seguito si illustrano i contenuti principali della proposta di legge che consta di 24 articoli.*

*Con riferimento al contesto istituzionale (articolo 1) l'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero è istituita ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto regionale che prevede espressamente lo strumento legislativo per la creazione di un ente strumentale regionale. La norma statutaria richiede altresì espressamente che l'istituzione di un nuovo soggetto debba avvenire secondo criteri di contenimento dei costi e di efficienza, evitando comunque duplicazioni o sovrapposizioni di compiti. Al nuovo soggetto pertanto devono essere attribuiti compiti che altri soggetti non svolgeranno.*

*La disciplina dell'Azienda oltre che nelle nuove disposizioni, sarà contenuta nell'Atto aziendale che dovrà approvare e nei propri Regolamenti, nonché dalla normativa vigente per le Aziende sanitarie.*

*Per quanto riguarda gli aspetti operativi, le funzioni dell'Azienda Zero (articolo 2) sono elencate da una specifica norma che solamente può far comprendere l'entità delle attività unificate in un solo soggetto. In particolare l'attività concerne funzioni di programmazione, a supporto delle competenze degli organi regionali, di attuazione sanitaria e socio-sanitaria, di coordinamento e di governance delle Aziende ULSS e degli altri enti del Servizio sanitario regionale del Veneto.*

*L'Azienda potrà altresì esercitare ogni ulteriore funzione di gestione di attività tecnico-specialistiche, anche di supporto alle Aziende e agli altri enti del SSR, che ad essa saranno attribuite –qualora si renda opportuno - successivamente con leggi regionali ovvero con provvedimenti della Giunta regionale nei casi consentiti dall'ordinamento.*

*Secondo il nuovo Statuto spetta al Consiglio definire gli indirizzi per l'attività degli enti strumentali, controllandone l'attuazione mediante la competente Commissione consiliare. Si è ritenuto tuttavia, come già si verifica per altri enti strumentali istituiti nel territorio regionale, di attribuire la competenza a dettare gli indirizzi alla stessa Giunta regionale garantendo le prerogative consiliari nel richiamo alla competente Commissione consiliare cui è riservata specificamente dallo stesso Statuto la verifica periodica sulla rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo e sui risultati gestionali dell'Ente.*

*L'esercizio delle funzioni – ai sensi del comma 3 dell'art. 60 dello Statuto – è altresì assoggettato alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale che ne detta la disciplina con proprio successivo regolamento, al fine di non appesantire il contenuto della proposta legislativa.*

*Gli organi dell'Azienda Zero (articolo 3) sono individuati nel Direttore generale e nel Collegio sindacale, dunque dal punto di vista organizzativo una struttura particolarmente snella.*

*Il Direttore generale (articolo 4) è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente per le Aziende sanitarie, nel rispetto della disciplina in materia di ineleggibilità e trasparenza degli incarichi. E'*

*anzitutto il rappresentante legale della nuova Azienda, esercita i poteri di direzione e di gestione nonché le funzioni di responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).*

*Tra i compiti del Direttore rientra l'adozione dell'Atto aziendale e degli atti necessari al funzionamento del nuovo Ente, compresi i regolamenti di organizzazione e funzionamento, gli atti di bilancio e il regolamento sulla tenuta contabile della GSA.*

*Al Direttore generale competono altresì alcune nomine quali quella dei membri del Collegio sindacale, dell'Organismo Interno di Valutazione, dei direttori e dei responsabili delle strutture dell'Azienda Zero nonché il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi.*

*Il Direttore annualmente presenta una relazione alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare per confrontarsi sui risultati della gestione dell'Azienda Zero.*

*Al Collegio sindacale (articolo 5) spettano invece le funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni normative vigenti da parte dell'Azienda Zero, la verifica sulla regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; le verifiche trimestrali di cassa. Svolge altresì l'attività di terzo certificatore nei confronti della GSA e del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.*

*E' previsto altresì un Comitato d'indirizzo (articolo 6) nominato dalla Giunta regionale cui compete la verifica della conformità dell'azione dell'Azienda Zero alla programmazione sanitaria regionale. La scelta è supportata dal fatto che in altre realtà oggi presenti nel territorio regionale, il Comitato si è mostrato di notevole importanza ed efficacia.*

*Per l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative l'Azienda Zero avrà bisogno di risorse umane, strumentali e finanziarie, risorse che non dovranno comunque comportare costi ulteriori per l'Amministrazione regionale.*

*A tal fine la proposta legislativa dispone (articolo 7) che l'Azienda Zero può avvalersi del personale in mobilità sia dalla Regione e dalle Aziende sanitarie sia dagli altri Enti territoriali (Stato, Province, Comuni), con possibilità solo residuale di poter ricorrere ad eventuali assunzioni, con il riconoscimento infine dell'applicazione della contrattazione del Sistema sanitario nazionale.*

*La proposta legislativa contiene quindi la necessaria norma finanziaria (articolo 8) che individua nell'ambito della quota del Fondo sanitario regionale in gestione accentrata le risorse di bilancio da assegnare a copertura finanziaria delle attività dell'Azienda Zero, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, e detta una serie di disposizioni "tecniche" relative al Servizio di Tesoreria di cui alla norma successiva (articolo 9).*

*Per la gestione economico-finanziaria (articolo 10) dell'Azienda Zero, si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le Aziende del SSR, fermo restando che la stessa è tenuta all'equilibrio economico.*

*La proposta, solo per completezza, richiama (articolo 11) i libri obbligatori di cui l'Ente si dovrà dotare secondo le norme civilistiche vigenti nel nostro ordinamento.*

*Al fine di garantire il necessario controllo sull'attività posta in essere in materia sanitaria è istituito, nell'ambito della Presidenza della Regione, il Servizio ispettivo della sanità (articolo 12) cui spetta l'attività di controllo e di vigilanza di carattere amministrativo, contabile sui soggetti che operano nel SSR e che trova la sua ratio anche nella necessità di coordinare le competenze spettanti alla Giunta regionale con quelle del Consiglio oggi svolte dal Servizio istituito ai sensi della legge regionale n. 21 del 5 agosto 2010.*

*Appare utile ricordare che la L. R. n. 21 del 2010 ha operato una distinzione tra le attività di vigilanza relative al sistema socio-sanitario di primo grado, che restano di competenza della Giunta, e quelle di secondo grado riservate al Consiglio, prevedendo un'attività di raccordo nell'esercizio delle funzioni.*

*Relativamente (articolo 13) alle attività spettanti alla Gestione Sanitaria Accentrata – GSA, di cui al D. Lgs. n. 118 del 2011, è previsto che le stesse siano disciplinate con apposito regolamento dell'Azienda Zero che garantirà l'automatico adeguamento alle indicazioni dettate in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute.*

*Una certa importanza va riconosciuta alla norma transitoria (articolo 14) che permetterà l'avvio della nuova organizzazione del Sistema sanitario regionale.*

*La proposta detta la disciplina di passaggio delle funzioni all'Azienda Zero prevedendo anzitutto, da parte della Giunta regionale, l'approvazione del Regolamento per la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero -previsto all'articolo 2, comma 7 - e del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio ispettivo della sanità -previsto all'articolo 12, comma 2- entro 45 giorni dalla pubblicazione della nuova legge regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.*

*Il Presidente della Regione procederà quindi con la nomina, secondo la vigente normativa, del Direttore generale dell'Azienda Zero, entro 60 giorni dalla pubblicazione della nuova legge regionale sul BUR.*

*I due Regolamenti della Giunta regionale , pertanto, unitamente alla nomina del Direttore da parte del Presidente permetteranno all'Azienda di essere operativa immediatamente.*

*Importante appare l'attività demandata al Direttore generale in questa prima fase, volta anzitutto alla elaborazione di una proposta di Atto aziendale, ma anche di una proposta di dotazione organica dell'Azienda Zero, previa ricognizione delle risorse umane in servizio presso l'Area Sanità e Sociale al momento dell'entrata in vigore della nuova legge regionale. Proposta che il Direttore "consegnerà" alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dalla sua nomina.*

*Successivamente alla necessaria attività ricognitiva delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti ovvero di cui l'Azienda Zero necessita per svolgere la propria attività, la Giunta regionale approverà la nuova riorganizzazione cui conseguirà il trasferimento all'Azienda zero delle funzioni oggi svolte dall'Area Sanità e Sociale, con le risorse strumentali e finanziarie oggi alla stessa attribuite.*

*La norma abrogativa (articolo 15) infine si rende utile per completare la nuova organizzazione del Sistema sanitario regionale con il passaggio delle funzioni al nuovo Ente e quindi il venir meno dell'attuale apicalità prevista dalla vigente normativa regionale.*

*La proposta di legge consta di due parti, di cui solo la prima relativa all'istituzione e disciplina dell'Azienda Zero, ma non si poteva perdere l'occasione già in questa sede – fra le prime proposte della nuova legislatura – di intervenire già per introdurre significativi elementi di razionalizzazione e di riduzione della spesa sanitaria anche attraverso una considerevole riduzione del numero delle Aziende ULSS, come più volte ho affermato nel mio programma non solo elettorale.*

*Così la proposta legislativa prevede, nella sua seconda parte, la riduzione dalle attuali 21 Aziende ULSS a solo 7 Aziende ULSS (articolo 16), mentre in considerazione delle loro peculiari caratteristiche restano confermate eccellenze della nostra Regione quali l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto.*

*Sono state pertanto individuate 7 nuove Aziende ULSS, quale risultato dell'accorpamento delle 21 Aziende ULSS oggi vigenti, cui è stata attribuita una nuova denominazione che stacca completamente dalle precedenti proprio per far emergere la volontà che da oggi tutto deve cambiare: Dolomitica, Marca Trevigiana, Serenissima, Polesana; Euganea, Berica, Scaligera, denominazioni che ricordano la specificità di tutto il nostro territorio veneto!*

*L'Allegato A, che fa parte integrante della proposta legislativa, contiene l'indicazione delle nuove Aziende ULSS con l'elenco dei comuni che ad esse appartengono in quanto all'interno dell'ambito provinciale.*

*Pur essendo ormai da anni le Province destinatarie di molteplici interventi di riforma, da parte del legislatore nazionale, finalizzati alla loro abolizione, riduzione, accorpamento, svuotamento dalle funzioni, nell'ambito di un generale ridisegno complessivo dei confini e delle competenze, tuttavia il livello territoriale*

*provinciale è apparso oggi ancora quello ottimale per l'individuazione dell'estensione delle Aziende ULSS individuate (articolo 17) che corrisponderà pertanto al territorio provinciale, a seguito dell'accorpamento delle attuali Aziende ULSS insistenti sul medesimo territorio provinciale.*

*Dal 1° gennaio 2016 il nuovo sistema sarà a regime, considerata anche la scadenza dei Direttori generali delle attuali Aziende ULSS prevista al 31 dicembre 2015.*

*In sede di prima applicazione della nuova legge regionale, la norma transitoria (articolo 18) dispone che il Direttore generale delle 7 Aziende ULSS è nominato dal Presidente della Giunta regionale con l'attribuzione dell'importante compito di predisporre anzitutto la proposta di Atto aziendale, la cui approvazione compete alla Giunta regionale, quale atto fondamentale degli enti per il loro funzionamento e organizzazione.*

*Quindi spetterà allo stesso Direttore la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere all'entrata in vigore della nuova legge regionale, cui le nuove Aziende subentrano a quelle oggi esistenti.*

*Le leggi regionali approvate dal Consiglio in tutti questi anni, dopo la prima Riforma introdotta dalla legge n. 833 del 1978, sono ormai tante, considerate anche le modifiche apportate alle stesse nel tempo. Appare pertanto utile procedere ad una ricognizione delle disposizioni ancora vigenti, eliminando tutto ciò che è ormai superato, non applicato né applicabile, e dare così chiarezza, approvando un Testo Unico delle disposizioni in materia di sanità e sociale, quale strumento utile non solo per l'Amministrazione regionale ma per tutti gli operatori del Sistema sanitario.*

*Fino a quel momento, che dovrà essere di sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge regionale, si continuano ad applicare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute in alcune leggi ancora vigenti quali la L.R. 14 settembre 1944, n. 55, la L.R. 14 settembre 1994 n. 56 e la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 che ha approvato il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.*

*In attesa di un intervento complessivo di riordino delle disposizioni che disciplinano le funzioni e l'organizzazione delle nuove Aziende ULSS e degli altri enti del SSR che deriverà dall'entrata in vigore del richiamato Testo Unico, si è ritenuto opportuno intervenire per anticipare alcune nuove disposizioni. In particolare (articolo 19) in materia di servizi sociali, prevedendo l'assorbimento in capo alla figura del Direttore sanitario delle Aziende ULSS delle funzioni finora assegnate al Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, nell'ottica di una rivisitazione ottimale e riduzione degli incarichi apicali con conseguente riduzione della relativa spesa.*

*La nuova organizzazione richiama i Direttori generali alla massima responsabilità che non può non essere collegata alla decadenza dall'incarico attribuito dal Presidente della Giunta regionale. È allora previsto che il Presidente può nominare un Commissario delle Aziende ULSS (articolo 20), ogni*



*volta che si renda necessario garantire l'attività dell'Ente, senza interruzioni in danno degli assistiti nel territorio regionale. Così per la decadenza dichiarata del Direttore generale nei casi previsti dalla legge e, in particolare, in caso di risoluzione del contratto dovuta a gravi motivi o a grave violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, di mancata osservanza delle direttive vincolanti nazionali e regionali, di mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nonché a seguito di riorganizzazione aziendale.*

*Il Commissario sarà scelto, secondo la normativa vigente in materia, anzitutto tra i Dirigenti della stessa Regione ovvero dell'Azienda Zero, dunque senza ulteriori oneri finanziari per la Regione, a conferma che la nuova legge non comporterà comunque oneri aggiuntivi.*

*La proposta correttamente rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia (articolo 21) per la definizione del trattamento economico annuo del Direttore generale dell'Azienda Zero, delle Aziende ULSS, ospedaliere, ospedaliero-integrate e dell'Istituto oncologico veneto.*

*Infine le necessarie disposizioni abrogative, al fine di dare completa attuazione alla presente proposta di legge (articolo 22), riguardano la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56 che individua gli ambiti territoriali delle attuali Aziende ULSS nonché l'Allegato A della stessa legge regionale che elenca i comuni veneti appartenenti alle singole Aziende ULSS.*

*Infine non poteva mancare la disposizione sull'invarianza della spesa (articolo 23), di particolare rilievo, che garantendo la stessa spesa a carico del Bilancio regionale, rende questa proposta legislativa di rivisitazione e riqualificazione complessiva dell'intero Sistema socio-sanitario veneto ancora più ambiziosa.*

*La neutralità finanziaria discende dal fatto che l'attuazione delle norme in essa contenute avverrà attraverso una diversa e ottimale allocazione delle ordinarie risorse già a disposizione dell'Amministrazione regionale.*

*Si provvederà pertanto all'attuazione delle disposizioni legislative illustrate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le risorse umane, strumentali e finanziarie oggi disponibili senza la necessità di ulteriori stanziamenti di risorse.*

**ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO 'AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ZERO'. DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS”**

**TITOLO I**

**Istituzione e disciplina dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto**

**Art. 1 - Istituzione dell'Azienda Zero.**

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto, l'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto, di seguito denominata Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, con sede in Venezia.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda Zero sono disciplinati dalla presente legge, dall'Atto aziendale, da un regolamento interno nonché dalla normativa vigente in materia di enti del Sistema sanitario nazionale.

**Art. 2 - Funzioni dell'Azienda Zero.**

1. L'Azienda Zero svolge funzioni di programmazione e attuazione sanitaria e socio-sanitaria, coordinamento e *governance* delle Aziende ULSS e degli altri enti del Servizio sanitario regionale (SSR), nonché le funzioni ad essa attribuite di gestione di attività tecnico-specialistiche, anche di supporto alle Aziende ULSS e agli altri enti del SSR. L'attribuzione delle attività di natura gestionale all'Azienda Zero determina il venir meno delle corrispondenti competenze delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR.

2. Rientrano nella competenza della Azienda Zero, in particolare:

- a. la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- b. la programmazione finanziaria della sanità regionale nel rispetto dei vincoli posti dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;
- c. la determinazione degli obiettivi dei Direttori delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR;
- d. la programmazione, la *governance* e le politiche relative:
  - agli acquisti;
  - alle risorse umane e tecnologiche nonché agli investimenti;
  - alla formazione del personale del SSR;
  - all'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- e. il sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR nonché la definizione e il monitoraggio dei costi standard;
- f. l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e socio-sanitaria;

- g. i sistemi e i flussi informativi, il sistema di *auditing* e il controllo interno;
- h. il coordinamento degli uffici legali delle Aziende ULSS;
- i. gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR;
- j. ogni altra funzione attribuita dalle leggi regionali e dalla Giunta regionale.

3. Sono attribuite altresì all'Azienda Zero:

- a) le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;
- c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati
- e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del SSR e dei relativi allegati.

4. La gestione dei flussi di cassa di cui alla lettera b) del comma 3 decorre dal 1 gennaio 2016 e con riferimento alle risorse destinate al finanziamento del SSR dalla competenza anno 2016.

5. L'Atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni dell'Azienda Zero.

6. Il Direttore generale dell'Azienda Zero esercita i poteri connessi alle funzioni di cui al presente articolo nelle forme e con le modalità stabiliti dall'Atto aziendale e da un Regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

7. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla l'attuazione.

8. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero nei termini e con le modalità stabilite con proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, anche mediante organismi terzi.

### **Art. 3 - Organi dell'Azienda.**

1. Sono Organi dell'Azienda Zero:

- a. il Direttore generale
- b. il Collegio sindacale.

### **Art. 4 - Direttore generale.**

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della vigente normativa in materia di nomine dei Direttori generali delle Aziende ULSS, nel rispetto delle leggi in materia di ineleggibilità e trasparenza degli incarichi.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda Zero, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di

responsabile della GSA.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

4. Il Direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell'Atto aziendale che può prevedere più sedi operative.

5. Spetta al Direttore generale l'adozione, in particolare, dei seguenti atti:

- a) nomina e revoca del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo;
- b) nomina dei membri del Collegio sindacale ai sensi della vigente normativa regionale in materia di Aziende ULSS;
- c) nomina dell'Organismo Interno di Valutazione;
- d) nomina dei responsabili delle strutture dell'Azienda Zero e conferimento, sospensione e revoca degli incarichi;
- e) regolamenti di organizzazione e funzionamento e dotazione organica dell'Azienda Zero;
- f) atti di bilancio;
- g) atti vincolanti il patrimonio e il bilancio per più di cinque anni;
- h) regolamento sulla tenuta contabile della GSA di cui all'articolo 13;
- i) ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Azienda Zero.

6. Il Direttore generale redige la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'Azienda Zero e la presenta alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.

7. L'Atto aziendale può prevedere l'istituzione di comitati con funzioni propositive e consultive.

8. Il Direttore generale nomina un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti tra soggetti di provata competenza scientifica.

#### **Art. 5 - Collegio sindacale.**

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Direttore generale ai sensi della normativa vigente in materia di Aziende ULSS.

2. Nella prima seduta, convocata dal Direttore, il Collegio elegge tra i propri componenti il Presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione per qualunque causa del Presidente la convocazione spetta al membro più anziano di età fino all'integrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

3. Le sedute del Collegio sindacale sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive decade dalla nomina.

4. Il Collegio sindacale:

- a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) vigila sull'osservanza delle disposizioni normative vigenti;
- c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) accerta trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei

- titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia;
- e) svolge l'attività di terzo certificatore nei confronti della GSA e del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

5. L'Azienda Zero può affidare la revisione contabile ad una società iscritta nel registro dei revisori dei conti ai sensi del DM 17 settembre 2012.

6. Ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio sindacale delle Aziende ULSS.

#### **Art. 6 - Comitato d'indirizzo.**

1. La Giunta regionale nomina il Comitato d'indirizzo, composto di cinque membri scelti tra soggetti di specchiata onorabilità rappresentativi dell'intero sistema sanitario regionale e universitario.

2. Il Comitato verifica la conformità dell'azione dell'Azienda Zero alla programmazione sanitaria regionale e ne riferisce alla Giunta regionale.

#### **Art. 7 - Personale.**

1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del SSR e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente, cui è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del SSN.

2. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:

- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;
- b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

3. La dotazione organica definitiva dell'Azienda Zero è approvata dalla Giunta regionale previa corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche da parte degli enti di provenienza del personale con effetto dalla data di trasferimento dello stesso.

4. In sede di programmazione annuale, il Direttore generale dell'Azienda Zero definisce la quota di risorse finanziarie da destinarsi a progetti di innovazione e sviluppo in materia sanitaria.

#### **Art. 8 - Norma finanziaria.**

1. Il funzionamento dell'Azienda Zero è garantito mediante una quota del Fondo Sanitario regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2015 e in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U00 ..... riducendo per pari importo lo stanziamento del capitolo 101702 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio (legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, e articolo 20, comma 1, punto B, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118)" (stessa upb U00 .....del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

#### **Art. 9 – Tesoreria.**

1. Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'Amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali.

#### **Art. 10 – Bilancio.**

1. Per la gestione economico-finanziaria dell'Azienda Zero si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le Aziende ULSS.

2. L'Azienda Zero è tenuta all'equilibrio economico.

3. Il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio sono deliberati nei termini previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

#### **Art. 11 - Libri obbligatori.**

1. Sono obbligatori i seguenti libri:

- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari;
- c) libro degli atti del Direttore generale;
- d) libro delle adunanze del Collegio sindacale;
- e) libro degli atti del Comitato d'indirizzo;
- f) libri previsti come obbligatori per la GSA dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e dalla relativa casistica applicativa.

#### **Art. 12 - Istituzione del Servizio ispettivo della sanità.**

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Servizio ispettivo della sanità.

2. L'organizzazione del Servizio e le modalità di esercizio delle funzioni sono disciplinate con regolamento della Giunta regionale emanato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto.

3. Il Servizio ispettivo, ove necessario, coordina l'esercizio delle proprie funzioni con il Servizio ispettivo e di vigilanza per il Sistema socio-sanitario veneto del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21.

### **Art. 13 - Gestione Sanitaria Accentrata – GSA.**

1. Le modalità di tenuta delle registrazioni della Gestione Sanitaria Accentrata - GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, che garantisce l'automatico adeguamento alle indicazioni in materia del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, ivi compresa la casistica contabile in materia di GSA e di bilancio consolidato.

## **TITOLO II** **Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 14 - Norma transitoria.**

1. La Giunta regionale approva i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, e all'articolo 12, comma 2, nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione sul BUR della presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Direttore generale dell'Azienda Zero nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul BUR della presente legge.

3. Il Direttore generale entro trenta giorni dalla nomina redige una proposta di Atto aziendale e di dotazione organica dell'Azienda Zero, comprensiva della ricognizione del personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge, e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

4. Le funzioni e le relative risorse strumentali e finanziarie attribuite all'Area Sanità e Sociale, previste dalle norme vigenti in materia, sono trasferite all'Azienda Zero.

5. L'utilizzo a qualsiasi titolo, da parte dell'Azienda Zero, di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del SSR, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.

### **Art. 15 - Norma abrogativa.**

1. A decorrere dalla data di cui al comma 4 dell'articolo 14, è abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23.

## **TITOLO III** **Costituzione e organizzazione delle Aziende ULSS**

### **Art. 16 - Aziende ULSS ed enti del SSR.**

1. A far data dal 1 gennaio 2016, le Aziende ULSS del SSR sono le seguenti:

- Azienda ULSS 1 "Dolomitica" con sede a Belluno;

- Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” con sede a Treviso;
- Azienda ULSS 3 “Serenissima” con sede a Venezia;
- Azienda ULSS 4 “Polesana” con sede a Rovigo;
- Azienda ULSS 5 “Euganea” con sede a Padova;
- Azienda ULSS 6 “Berica” con sede a Vicenza;
- Azienda ULSS 7 “Scaligera” con sede a Verona.

2. Restano confermati:

- Azienda Ospedaliera di Padova;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- Istituto Oncologico Veneto.

#### **Art. 17 - Ambito territoriale delle Aziende ULSS.**

1. Le Aziende di cui al comma 1 dell'articolo 16 hanno estensione corrispondente al territorio provinciale, a seguito della fusione delle attuali Aziende ULSS insistenti sul medesimo territorio, come da allegato A che costituisce parte integrante della presente legge.

2. Le Aziende di cui al comma 1 dell'articolo 16 subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi che fanno capo alle attuali Aziende ULSS all'entrata in vigore della presente legge, in ragione dell'ambito provinciale di appartenenza.

3. Le Aziende di cui al comma 1 dell'articolo 16 devono garantire un'organizzazione capillare di sportelli e servizi al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle prestazioni sanitarie.

4. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione dei beni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.

5. Ogni riferimento contenuto nella vigente normativa ai bacini territoriali delle Aziende ULSS, dal 1 gennaio 2016 è da intendersi all'ambito territoriale provinciale.

### **TITOLO IV Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 18 - Norma transitoria.**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina il Direttore generale delle Aziende ULSS di cui all'articolo 16, con effetto dal 1 gennaio 2016.

2. Il Direttore generale, entro sei mesi dalla nomina, predispone l'Atto aziendale e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. I Collegi sindacali delle Aziende ULSS vigenti all'entrata in vigore della presente legge restano in carica per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3ter, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2015.



4. Fino all'entrata in vigore del Testo Unico di riordino delle disposizioni che disciplinano le funzioni e l'organizzazione delle nuove Aziende ULSS e degli altri enti del SSR, si continuano ad applicare, in quanto compatibili con le previsioni della presente legge, le disposizioni contenute nella legge regionale 14 settembre 1994, n.55, nella legge regionale 14 settembre 1994, n.56 e nella legge regionale 29 giugno 2012, n.23.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il Testo Unico delle disposizioni in materia di sanità e sociale.

#### **Art. 19 - Funzioni in materia di servizi sociali.**

1. Nelle Aziende ULSS di cui al comma 1 dell'articolo 16, il Direttore sanitario, coadiuvato da un Coordinatore dei servizi sociali, svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Azienda ULSS, con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-sanitari e dei programmi di intervento di area specifica a tutela della salute avvalendosi dei referenti nominati.

2. Ogni riferimento nella vigente legislazione regionale al "Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale" si intende sostituito con quello di "Direttore sanitario".

3. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

4. Il bacino dell'attuale Azienda ULSS si configura come distretto socio-sanitario. Qualora nelle attuali Aziende ULSS sono presenti più distretti, gli stessi diventano articolazioni organizzative del distretto.

5. Al comma 2 dell'articolo 5, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 le parole "*di una Unità locale socio-sanitaria*" sono sostituite dalle parole "*del distretto*".

6. I Presidenti delle conferenze dei sindaci di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 costituiscono l'esecutivo dei Sindaci delle Aziende ULSS di cui all'articolo 16, comma 1, al fine di esercitare le funzioni di indirizzo e valutazione per tutto l'ambito delle Aziende ULSS di appartenenza.

#### **Art. 20 - Nomina di Commissari delle Aziende ULSS.**

1. Il Presidente della Giunta regionale può nominare un commissario delle Aziende ULSS a seguito della decadenza del Direttore generale dichiarata per risoluzione del contratto dovuta a gravi motivi o a grave violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, alla mancata osservanza delle direttive vincolanti nazionali e regionali, al mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, a riorganizzazione aziendale nonché negli altri casi previsti dalla legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale sceglie il Commissario all'interno dei ruoli dei dirigenti della Regione, dei dirigenti dell'Azienda Zero di cui alla presente legge nonché tra i privati in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi regionali di idonei alla carica di Direttore generale delle Aziende ULSS ai sensi della vigente normativa.

3. Il Commissario è nominato per il periodo di un anno, rinnovabile per una sola volta.

4. Nel caso di dirigenti della Regione e dell'Azienda Zero non è riconosciuto alcun compenso ulteriore rispetto al trattamento economico in godimento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 21 - Norma finale.**

1. Il trattamento economico annuo del Direttore generale dell'Azienda Zero, come istituita dalla presente legge, delle Aziende ULSS, ospedaliere, ospedaliero-integrate e dell'Istituto oncologico veneto è stabilito in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 22 - Norma abrogativa.**

1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n.56.

2. E' abrogato l'Allegato A della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 come successivamente modificato.

#### **Art.23 - Invarianza della spesa.**

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

#### **Art. 24 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

TITOLO I - Istituzione e disciplina dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del V	
Art. 1 - Istituzione dell'Azienda Zero. ....	9
Art. 2 - Funzioni dell'Azienda Zero .....	9
Art. 3 - Organi dell'Azienda. ....	10
Art. 4 - Direttore generale.....	10
Art. 5 - Collegio sindacale.....	11
Art. 6 - Comitato d'indirizzo. ....	12
Art. 7 - Personale. ....	12
Art. 8 - Norma finanziaria .....	12
Art. 9 - Tesoreria .....	13
Art. 10 - Bilancio. ....	13
Art. 11 - Libri obbligatori. ....	13
Art. 12 - Istituzione del Servizio ispettivo della sanità.....	13
Art. 13 - Gestione Sanitaria Accentrata - GSA. ....	14
TITOLO II - Disposizioni finali e transitorie	
Art. 14 - Norma transitoria. ....	14
Art. 15 - Norma abrogativa.....	14
TITOLO III - Costituzione e organizzazione delle Aziende ULSS	
Art. 16 - Aziende ULSS ed enti del SSR.....	14
Art. 17 - Ambito territoriale delle Aziende ULSS.....	15
TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie	
Art. 18 - Norma transitoria. ....	15
Art. 19 - Funzioni in materia di servizi sociali .....	16
Art. 20 - Nomina di Commissari delle Aziende ULSS .....	16
Art. 21 - Norma finale. ....	17
Art. 22 - Norma abrogativa.....	17
Art. 23 - Invarianza della spesa. ....	17
Art. 24 - Entrata in vigore.....	17



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

*ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N.            RELATIVO A:*

**ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO 'AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO'. DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS" \_\_\_\_\_**

**ALLEGATO A**

**ALLEGATO A) DI CUI ALL'ARTICOLO 17  
COMMA 1**

**AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE UNITA' LOCALI SOCIO-  
SANITARIE**

**Azienda ULSS n. 1 "Dolomitica" con sede a Belluno**  
(già Azienda Ulss n.1, Azienda Ulss n. 2)

**Comuni (n. 67) della Provincia di Belluno appartenenti all'Azienda ULSS n.  
1 "Dolomitica"**

1. Agordo
2. Alano di Piave
3. Alleghe
4. Arsiè
5. Auronzo di Cadore
6. Belluno
7. Borca di Cadore
8. Calalzo di Cadore
9. Canale d'Agordo
10. Cencenighe Agordino
11. Cesio Maggiore
12. Chies d'Alpago
13. Cibiana di Cadore
14. Colle Santa Lucia
15. Comelico Superiore
16. Cortina d'Ampezzo
17. Danta di Cadore
18. Domegge di Cadore
19. Falcade
20. Farra d'Alpago
21. Feltre
22. Fonzaso
23. Forno di Zoldo
24. Gosaldo
25. La Valle Agordina
26. Lamon
27. Lentiai
28. Limana
29. Livinallongo del Col di Lana
30. Longarone
31. Lorenzago di Cadore
32. Lozzo di Cadore
33. Mel
34. Ospitale di Cadore
35. Pedavena
36. Perarolo di Cadore
37. Pieve d'Alpago
38. Pieve di Cadore
39. Ponte nelle Alpi
40. Puos d'Alpago
41. Quero Vas
42. Rivamonte Agordino
43. Rocca Pietore

44. S. Nicolò di Comelico
45. San Gregorio nelle Alpi
46. San Pietro di Cadore
47. San Tomaso Agordino
48. San Vito di Cadore
49. Santa Giustina
50. Santo Stefano di Cadore
51. Sappada
52. Sedico
53. Selva di Cadore
54. Seren del Grappa
55. Sospirolo
56. Soverzene
57. Sovramonte
58. Taibon Agordino
59. Tambre
60. Trichiana
61. Vallada Agordina
62. Valle di Cadore
63. Vigo di Cadore
64. Vodo di Cadore
65. Voltago Agordino
66. Zoldo Alto
67. Zoppè di Cadore

**Azienda ULSS n. 2 “Marca Trevigiana” con sede a Treviso**  
(già Azienda Ulss n. 7, Azienda Ulss n. 8, Azienda Ulss n. 9)

**Comuni (n. 95) della Provincia di Treviso appartenenti all'Azienda ULSS n. 2  
“Marca Trevigiana”**

1. Altivole
2. Arcade
3. Asolo
4. Borso del Grappa
5. Breda di Piave
6. Caerano di San Marco
7. Cappella Maggiore
8. Carbonera
9. Casale sul Sile
10. Casier
11. Castelcucco
12. Castelfranco Veneto
13. Castello di Godego
14. Cavaso del Tomba
15. Cessalto
16. Chiarano
17. Cimadolmo
18. Cison di Valmarino
19. Codognè
20. Colle Umberto
21. Conegliano
22. Cordignano
23. Cornuda
24. Crespano del Grappa
25. Crocetta del Montello

26. Farra di Soligo
27. Follina
28. Fontanelle
29. Fonte
30. Fregona
31. Gaiarine
32. Giavera del Montello
33. Godega di Sant'Urbano
34. Gorgo al Monticano
35. Istrana
36. Loria
37. Mansuè
38. Mareno di Piave
39. Maser
40. Maserada sul Piave
41. Meduna di Livenza
42. Miane
43. Mogliano Veneto
44. Monastier di Treviso
45. Monfumo
46. Montebelluna
47. Morgano
48. Moriago della Battaglia
49. Motta di Livenza
50. Nervesa della Battaglia
51. Oderzo
52. Ormelle
53. Orsago
54. Paderno del Grappa
55. Paese
56. Pederobba
57. Pieve di Soligo
58. Ponte di Piave
59. Ponzano Veneto
60. Portobuffolè
61. Possagno
62. Povegliano
63. Preganziol
64. Quinto di Treviso
65. Refrontolo
66. Resana
67. Revine Lago
68. Riese Pio X
69. Roncade
70. Salgareda
71. San Biagio di Callalta
72. San Fior
73. San Pietro di Feletto
74. San Polo di Piave
75. San Vendemiano
76. San Zenone degli Ezzelini
77. Santa Lucia di Piave
78. Sarmede
79. Segusino
80. Sernaglia della Battaglia
81. Silea
82. Spresiano

83. Susegana
84. Tarzo
85. Trevignano
86. Treviso
87. Valdobbiadene
88. Vazzola
89. Vedelago
90. Vidor
91. Villorba
92. Vittorio Veneto
93. Volpago del Montello
94. Zenson di Piave
95. Zero Branco

**Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" con sede a Venezia**

(già Azienda Ulss n. 10, Azienda Ulss n. 12, Azienda Ulss n. 13, Azienda Ulss n. 14)

**Comuni (n. 44) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima"**

1. Annone Veneto
2. Campagna Lupia
3. Campolongo Maggiore
4. Camponogara
5. Caorle
6. Cavallino - Treporti
7. Cavarzere
8. Ceggia
9. Chioggia
10. Cinto Caomaggiore
11. Cona
12. Concordia Sagittaria
13. Dolo
14. Eraclea
15. Fiesso d'Artico
16. Fossalta di Piave
17. Fossalta di Portogruaro
18. Fossò
19. Gruaro
20. Jesolo
21. Marcon
22. Martellago
23. Meolo
24. Mira
25. Mirano
26. Musile di Piave
27. Noale
28. Noventa di Piave
29. Pianiga
30. Portogruaro
31. Pramaggiore
32. Quarto d'Altino
33. Salzano
34. San Donà di Piave
35. San Michele al Tagliamento



36. Santa Maria di Sala
37. Santo Stino di Livenza
38. Scorzè
39. Spinea
40. Stra
41. Teglio Veneto
42. Torre di Mosto
43. Venezia
44. Vigonovo

**Azienda ULSS n. 4 "Polesana" con sede a Rovigo**  
(già Azienda Ulss n. 18, Azienda Ulss n. 19)

**Comuni (n. 50) della Provincia di Rovigo appartenenti all'Azienda ULSS n. 4 "Polesana"**

1. Adria
2. Ariano nel Polesine
3. Arquà Polesine
4. Badia Polesine
5. Bagnolo di Pò
6. Bergantino
7. Bosaro
8. Calto
9. Canaro
10. Canda
11. Castelguglielmo
12. Castelmassa
13. Castelnovo Bariano
14. Ceneselli
15. Ceregnano
16. Corbola
17. Costa di Rovigo
18. Crespino
19. Ficarolo
20. Fiesso Umbertiano
21. Frassinelle Polesine
22. Fratta Polesine
23. Gaiba
24. Gavello
25. Giacciano con Baruchella
26. Guarda Veneta
27. Lendinara
28. Loreo
29. Lusia
30. Melara
31. Occhiobello
32. Papozze
33. Pettorazza Grimani
34. Pincara
35. Polesella
36. Pontecchio Polesine
37. Porto Viro
38. Porto Tolle
39. Rosolina
40. Rovigo

41. Salara
42. San Bellino
43. San Martino di Venezze
44. Stienta
45. Taglio di Pò
46. Trecenta
47. Villadose
48. Villamarzana
49. Villanova del Ghebbo
50. Villanova Marchesana

**Azienda ULSS n. 5 “Euganea” con sede a Padova**  
(già Azienda Ulss n. 15, Azienda Ulss n. 16, Azienda Ulss n. 17)

**Comuni (n. 104) della Provincia di Padova appartenenti all'Azienda ULSS n. 5 “Euganea”**

1. Abano Terme
2. Agna
3. Albignasego
4. Anguillara Veneta
5. Arquà Petrarca
6. Arre
7. Arzergrande
8. Bagnoli di Sopra
9. Baone
10. Barbona
11. Battaglia Terme
12. Boara Pisani
13. Borgoricco
14. Bovolenta
15. Brugine
16. Cadoneghe
17. Campo San Martino
18. Campodarsego
19. Campodoro
20. Camposampiero
21. Candiana
22. Carceri
23. Carmignano di Brenta
24. Cartura
25. Casale di Scodosia
26. Casalsérugo
27. Castel Baldo
28. Cervarese Santa Croce
29. Cinto Euganeo
30. Cittadella
31. Codevigo
32. Conselve
33. Correzzola
34. Curtarolo
35. Due Carrare
36. Este
37. Fontaniva
38. Galliera Veneta
39. Galzignano Terme

40. Gazzo
41. Grantorto
42. Granze
43. Legnaro
44. Limena
45. Loreggia
46. Lozzo Atestino
47. Maserà di Padova
48. Masi
49. Massanzago
50. Megliadino San Fidenzio
51. Megliadino San Vitale
52. Merlara
53. Mestrino
54. Monselice
55. Montagnana
56. Montegrotto Terme
57. Noventa Padovana
58. Ospedaletto Euganeo
59. Padova
60. Pernumia
61. Piacenza d'Adige
62. Piazzola sul Brenta
63. Piombino Dese
64. Piove di Sacco
65. Polverara
66. Ponso
67. Ponte San Nicolò
68. Pontelongo
69. Pozzonovo
70. Rovolon
71. Rubano
72. S. Angelo di Piove di Sacco
73. Saccolongo
74. Saletto
75. San Giorgio delle Pertiche
76. San Giorgio in Bosco
77. San Martino di Lupari
78. San Pietro di Gù
79. San Pietro Viminario
80. Santa Giustina in Colle
81. Santa Margherita d'Adige
82. Sant'Elena
83. Sant'Urbano
84. Saonara
85. Selvazzano Dentro
86. Solesino
87. Stanghella
88. Teolo
89. Terrassa Padovana
90. Tombolo
91. Torreglia
92. Trebaseleghe
93. Tribano
94. Urbana
95. Veggiano
96. Vescovana

97. Vighizzolo d'Este
98. Vigodarzere
99. Vigonza
100. Villa del Conte
101. Villa Estense
102. Villafranca Padovana
103. Villanova di Camposampiero
104. Vò

**Azienda ULSS n. 6 "Berica" con sede a Vicenza**

(già Azienda Ulss n. 3, Azienda Ulss n. 4, Azienda Ulss n. 5, Azienda Ulss n. 6)

**Comuni (n. 121) della Provincia di Vicenza appartenenti all'Azienda ULSS n. 6 "Berica"**

1. Agugliaro
2. Albettono
3. Alonte
4. Altavilla Vicentina
5. Altissimo
6. Arcugnano
7. Arsiero
8. Arzignano
9. Asiago
10. Asigliano Veneto
11. Barbarano Vicentino
12. Bassano del Grappa
13. Bolzano Vicentino
14. Breganze
15. Brendola
16. Bressanvido
17. Brogliano
18. Caldogno
19. Caltrano
20. Calvene
21. Camisano Vicentino
22. Campiglia dei Berici
23. Campolongo sul Brenta
24. Carrè
25. Cartigliano
26. Cassola
27. Castegnero
28. Castelgomberto
29. Chiampo
30. Chiuppano
31. Cison del Grappa
32. Cogollo del Cengio
33. Conco
34. Cornedo Vicentino
35. Costabissara
36. Creazzo
37. Crespadoro
38. Dueville
39. Enego
40. Fara Vicentino
41. Foza

42. Gallio
43. Gambellara
44. Gambugliano
45. Grancona
46. Grisignano di Zocco
47. Grumolo delle Abbadesse
48. Isola Vicentina
49. Laghi
50. Lastebasse
51. Longare
52. Lonigo
53. Lugo di Vicenza
54. Lusiana
55. Malo
56. Marano Vicentino
57. Marostica
58. Mason Vicentino
59. Molvena
60. Monte di Malo
61. Montebello Vicentino
62. Montecchio Maggiore
63. Montecchio Precalcino
64. Montegalda
65. Montegaldella
66. Monteviale
67. Monticello Conte Otto
68. Montorso Vicentino
69. Mossano
70. Mussolente
71. Nanto
72. Nogarole Vicentino
73. Nove
74. Noventa Vicentina
75. Orgiano
76. Pedemonte
77. Pianezze
78. Piovene Rocchette
79. Poiana Maggiore
80. Posina
81. Pove del Grappa
82. Pozzoleone
83. Quinto Vicentino
84. Recoaro Terme
85. Roana
86. Romano d'Ezzelino
87. Rosà
88. Rossano Veneto
89. Rotzo
90. Salcedo
91. San Germano dei Berici
92. San Nazario
93. San Pietro Mussolino
94. San Vito di Leguzzano
95. Sandrigo
96. Santorso
97. Sarcedo
98. Sarego

- 99. Schiavon
- 100. Schio
- 101. Solagna
- 102. Sossano
- 103. Sovizzo
- 104. Tezze sul Brenta
- 105. Thiene
- 106. Tonezza del Cimone
- 107. Torrebelvicino
- 108. Torri di Quartesolo
- 109. Trissino
- 110. Valdagno
- 111. Valdastico
- 112. Valli del Pasubio
- 113. Valstagna
- 114. Velo d'Astico
- 115. Vicenza
- 116. Villaga
- 117. Villaverla
- 118. Zanè
- 119. Zermeghedo
- 120. Zovencedo
- 121. Zugliano

**Azienda ULSS n. 7 “Scaligera” con sede a Verona**  
 (già Azienda Ulss n. 20, Azienda Ulss n. 21, Azienda Ulss n. 22)

**Comuni (n. 98) della Provincia di Verona appartenenti all'Azienda ULSS n. 7  
 “Scaligera”**

- 1. Affi
- 2. Albaredo d'Adige
- 3. Angiari
- 4. Arcole
- 5. Badia Calavena
- 6. Bardolino
- 7. Belfiore
- 8. Bevilacqua
- 9. Bonavigo
- 10. Boschi Sant'Anna
- 11. Bosco Chiesanuova
- 12. Bovolone
- 13. Brentino Belluno
- 14. Brenzone
- 15. Bussolengo
- 16. Buttapietra
- 17. Caldiero
- 18. Caprino Veronese
- 19. Casaleone
- 20. Castagnaro
- 21. Castel d'Azzano
- 22. Castelnuovo del Garda
- 23. Cavaion Veronese
- 24. Cazzano di Tramigna
- 25. Cerea
- 26. Cerro Veronese

27. Cologna Veneta
28. Colognola ai Colli
29. Concamarise
30. Costermano
31. Dolcè
32. Erbè
33. Erbezzo
34. Ferrara di Monte Baldo
35. Fumane
36. Garda
37. Gazzo Veronese
38. Grezzana
39. Illasi
40. Isola della Scala
41. Isola Rizza
42. Lavagno
43. Lazise
44. Legnago
45. Malcesine
46. Marano di Valpolicella
47. Mezzane di Sotto
48. Minerbe
49. Montecchia di Crosara
50. Monteforte d'Alpone
51. Mozzecane
52. Negrar
53. Nogara
54. Nogarole Rocca
55. Oppeano
56. Palù
57. Pastrengo
58. Pescantina
59. Peschiera del Garda
60. Povegliano Veronese
61. Pressana
62. Rivoli Veronese
63. Roncà
64. Ronco all'Adige
65. Roverchiara
66. Roverè Veronese
67. Roveredo di Guà
68. Salizzole
69. San Bonifacio
70. San Giovanni Ilarione
71. San Giovanni Lupatoto
72. San Martino Buon Albergo
73. San Mauro di Saline
74. San Pietro di Morubio
75. San Pietro in Cariano
76. San Zeno di Montagna
77. Sanguinetto
78. Sant'Ambrogio di Valpolicella
79. Sant'Anna d'Alfaedo
80. Selva di Progno
81. Soave
82. Sommacampagna
83. Sona

84. Sorgà
85. Terrazzo
86. Torri del Benaco
87. Tregnago
88. Trevenzuolo
89. Valeggio sul Mincio
90. Velo Veronese
91. Verona
92. Veronella
93. Vestenanova
94. Vigasio
95. Villa Bartolomea
96. Villafranca di Verona
97. Zevio
98. Zimella